



Comune di  
Porza

## **ORDINANZA MUNICIPALE SULLA REPRESSIONE DEI RUMORI MOLESTI E INUTILI**

Il Municipio di Porza, richiamati:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF);
- l'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico dalle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 24 gennaio 1996 (Ordinanza sugli stimoli sonori ed i raggi laser);
- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb);
- il Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- il Regolamento di applicazione dell'ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 17 maggio 2005 (ROIF);
- il Regolamento di applicazione dell'ordinanza federale concernente la protezione del pubblico dalle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 14 novembre 2000;
- la Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORP);

e richiamati, art. 5 cpv. 2 lett. a ROIF, gli artt. 107 e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), l'art. 23 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC) e l'art. 90 del Regolamento comunale,

### **ORDINA**

#### **Art. 1 Scopo**

La presente Ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e inutili e la limitazione di quelli necessari.

#### **Art. 2 Principio**

<sup>1</sup>Sul territorio giurisdizionale del Comune di Porza sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.

<sup>2</sup>Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

#### **Art. 3 Quietè notturna e pausa pomeridiana**

<sup>1</sup>È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 23:00 alle ore 08:00.

<sup>2</sup>In particolare, è vietata l'esecuzione di attività o lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19:00 e le ore 08:00 e tra le ore 12:00 e le ore 13:00, come pure il sabato prima delle ore 09:00, tra le ore 12:00 e le ore 13:00 e dopo le ore 18:00.

<sup>3</sup>Il Municipio, in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe.

<sup>4</sup>Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente Ordinanza.

#### **Art. 4 Domenica e giorni festivi**

<sup>1</sup>La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di lavori e attività rumorosi o molesti per il vicinato.

<sup>2</sup>I casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

### **Art. 5 Lavori agricoli e di giardinaggio**

<sup>1</sup>Le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.

<sup>2</sup>La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 19:00 come pure il sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 18:00. Il Municipio può accordare deroghe come nel caso di attività agricola svolta a titolo principale, rispettivamente fuori dalla zona abitata.

### **Art. 6 Lavori edili**

<sup>1</sup>Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico. Particolare riguardo va usato in prossimità degli ospedali, delle scuole durante le lezioni, delle chiese e del cimitero durante le funzioni.

<sup>2</sup>Ai lavori edili è applicabile la Direttiva federale del 2 febbraio 2000 sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell'art. 6 OIF, come pure le seguenti limitazioni:

- a. ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di scuole, ospedali, chiese e cimiteri durante le funzioni, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa comunque autorizzazione del Municipio, su richiesta scritta e motivata;
- b. i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
- c. i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
- d. i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
- e. lo sparo di mine può essere autorizzato dal Municipio, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia;
- f. non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore.

<sup>3</sup>L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è permessa nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 08:00 alle 12:00 e dalle ore 13:00 alle 19:00.

<sup>4</sup>Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola ufficialmente decretato dalle autorità cantonali competenti, in deroga a quanto previsto dal precedente capoverso, è consentito anticipare l'inizio di lavori all'aperto alle ore 06:00, salvo disposizioni contrarie del Municipio.

<sup>5</sup>Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni. In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari o ordinare la sospensione dei lavori. È riservata la procedura di contravvenzione.

<sup>6</sup>In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

### **Art. 7 Perturbamento della pubblica quiete**

Dalle ore 23:00 alle ore 08:00 sono vietati schiamazzi, urla e ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete notturna.

### **Art. 8 Esercizi pubblici**

<sup>1</sup>L'attività degli esercizi pubblici, delle sale d'intrattenimento, dei cinema, dei teatri e simili, come pure il comportamento dei loro utenti, non devono essere fonte di disturbo per il vicinato.

<sup>2</sup>Il Municipio può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno e esterno, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata e/o apertura posticipata dell'esercizio pubblico.

<sup>3</sup>Sono inoltre riservati provvedimenti fondati sulla legge edilizia cantonale, in particolare in caso di emissioni moleste che possono determinare un cambiamento di destinazione dell'oggetto.

<sup>4</sup>Per quanto non contemplato nel presente articolo, fanno stato le disposizioni dell'Ordinanza municipale concernente gli esercizi pubblici.

### **Art. 9 Apparecchi per la riproduzione del suono**

<sup>1</sup>Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati entro limiti normali tali da non disturbare il vicinato. Resta riservato l'art. 10 della presente Ordinanza.

<sup>2</sup>Dopo le ore 23:00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.

<sup>3</sup>Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario.

### **Art. 10 Manifestazioni pubbliche e feste**

<sup>1</sup>L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione municipale.

<sup>2</sup>Se è previsto l'uso di impianti riproduzione del suono per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.

<sup>3</sup>L'uso degli apparecchi elettroacustici necessari alle manifestazioni stesse è ammesso, previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali. Restano inoltre riservate le disposizioni della presente Ordinanza relative al rispetto della quiete notturna.

<sup>4</sup>La richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno 2 settimane prima dell'evento, ma in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore.

<sup>5</sup>Resta riservata l'applicazione del Regolamento cantonale di applicazione dell'ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser.

<sup>6</sup>Per quanto non contemplato nel presente articolo, fanno stato le disposizioni dell'Ordinanza municipale concernente gli esercizi pubblici.

### **Art. 11 Fuochi d'artificio, petardi, ecc.**

<sup>1</sup>L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.

<sup>2</sup>Deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasioni di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati.

<sup>3</sup>Restano riservate il Regolamento cantonale di applicazione dell'ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser come pure disposizioni emanate di volta in volta dal Municipio.

### **Art. 12 Animali**

<sup>1</sup>I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna.

<sup>2</sup>In caso di ripetuta molestia il Municipio può ordinare al detentore l'allontanamento degli animali. In casi gravi e urgenti, ordine può venir impartito dal comandante della polizia intercomunale o da un suo sostituto.

### **Art. 13 Veicoli a motore**

<sup>1</sup>L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di cura e di riposo e durante le ore notturne, tra le ore 23:00 e le ore 08:00.

<sup>2</sup>È segnatamente vietato:

- a. usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
- b. far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
- c. accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
- d. effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
- e. circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
- f. caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;

g. utilizzare a volume elevato e eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile e il richiamo tramite segnalatori acustici.

<sup>3</sup>Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale.

#### **Art. 14 Elicotteri**

<sup>1</sup>Per l'impiego di elicotteri per il trasporto di materiale e per manifestazioni pubbliche fa stato il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri.

<sup>2</sup>Il Municipio, per ragioni di interesse pubblico, può emanare delle prescrizioni, rispettivamente delle limitazioni concernenti l'atterraggio e il deposito di materiale dell'aeromobile.

#### **Art. 15 Giochi all'aperto e attività sportive**

<sup>1</sup>La pratica di giochi rispettivamente e delle attività sportive all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi, è permessa di regola dalle ore 08.00 alle ore 23:00.

<sup>2</sup>Tenuto conto delle condizioni locali, il Municipio può decretare delle restrizioni, rispettivamente dietro domanda scritta e motivata, deroghe agli orari di cui al precedente capoverso.

<sup>3</sup>I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.

<sup>4</sup>Per quanto non contemplato nel presente articolo, fanno stato le disposizioni dell'Ordinanza municipale concernente gli esercizi pubblici.

#### **Art. 16 Sirene e impianti d'allarme**

<sup>1</sup>È vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dell'officina, del cantiere, ecc. ai quali sono destinati.

<sup>2</sup>Per gli impianti di allarme (auto, immobili) la durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno è fissata in cicli di al massimo 30 secondi.

<sup>3</sup> Resta riservata l'applicazione degli art. 82 e 86 dell'Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).

#### **Art. 17 Contravvenzioni**

Le contravvenzioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa fino a CHF 10'000.00 secondo la procedura disciplinata dagli artt. 145 e seguenti LOC.

#### **Art. 18 Provvedimenti**

<sup>1</sup> Il Municipio, direttamente o per il tramite della polizia comunale o di altri servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente Ordinanza.

<sup>2</sup>Gli ordini emanati dal Municipio, dalla polizia comunale o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

<sup>3</sup>È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla legislazione speciale federale o cantonale.

#### **Art. 20 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza della pubblicazione e abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

PER IL MUNICIPIO  
Il Sindaco:                      Il Segretario:  
Nicola Rezzonico              Massimiliano Canonica

Adottata dal Municipio il 17 febbraio 2025 con risoluzione municipale no. 95/25, esposta agli albi comunali dal 20 febbraio al 24 marzo 2025.